



Comune di Mezzana Rabattone

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24/11/2014

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte degli alunni residenti nel Comune di Mezzana Rabattone, iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Il servizio di Trasporto Scolastico risponde al dettato della Legge Regionale 20 marzo 1980 n° 31: "Diritto allo Studio – Norme di attuazione" che attribuisce ai Comuni, nell'ambito del rispettivo territorio, la realizzazione dei servizi necessari a "prevenire i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico" (art. 2) e a "generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo" (art. 5). Il servizio concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

L'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è assicurato dal Comune in conformità alle normative vigenti in materia, salvaguardando i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Il servizio viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico dal lunedì al venerdì (il sabato, se previsto da calendario scolastico) articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani, sulla base di accordi operativi con il Dirigente Scolastico, tenuto conto dell'orario di funzionamento dei plessi, della disponibilità del mezzo e della dotazione organica del servizio.

Il mezzo utilizzato per il servizio di trasporto scolastico, non può trasportare alunni in numero superiore e/o di ordine di scuola differente da quanto previsto dal libretto di circolazione e dall'immatricolazione.

Il conducente dello scuolabus, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, deve periodicamente controllare il mezzo, valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza; non può far salire sul mezzo persone non autorizzate o non iscritte al servizio; lo stesso e gli assistenti segnalano all'Amministrazione Comunale gli eventuali comportamenti scorretti e/o inadeguati degli alunni durante il tragitto, al fine di tutelare lo svolgimento in sicurezza del servizio.

Gli alunni sono trasportati secondo un percorso organizzato lungo punti di raccolta identificati, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del servizio e le più idonee condizioni di sicurezza.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori o chi per loro esercita la potestà genitoriale presentata all'ufficio competente.

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare il proprio automezzo per organizzare servizi di trasporto rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattiche-educative approvate dagli organi scolastici (che si colleghino al Piano dell'Offerta Formativa, predisposto dalle scuole anche in collaborazione con l'Ente) o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Le richieste dovranno comunque pervenire al competente ufficio comunale con sufficiente anticipo e saranno valutate in base alle proprie disponibilità (mezzi, orari, altri impegni programmati, finalità didattiche, ecc...).

E' previsto il servizio di assistenza sullo scuolabus, per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, volto a garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini.

L'Amministrazione valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni delle presenti linee guida e della normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati per iscritto al Settore Istruzione del Comune che adoterà, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, le eventuali misure correttive proposte dandone adeguata motivazione.

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

Le famiglie degli alunni interessate ad usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare domanda secondo le modalità stabilite annualmente, pubblicizzate prima dell'avvio dell'anno scolastico. Eventuali deroghe dovranno essere debitamente e specificamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

La richiesta deve essere presentata ogni anno e si intende valevole per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo rinuncia scritta da presentarsi al Settore Istruzione del Comune.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri stabiliti. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione al servizio, la famiglia si impegna a rispettare le indicazioni riportate nel presente regolamento, allegate alla stessa, che disciplinano il servizio e ad accettare le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio.

La domanda deve essere consegnata completa in ogni sua parte al Protocollo Comunale e contiene l'impegno del genitore o chi esercita la potestà genitoriale ad accettare e rispettare tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio

previste dal presente regolamento ed, in particolare, ad essere presente, all'orario di rientro dalla scuola, alla fermata dello scuolabus.

Art. 4 – DOMANDA ED ESONERO RESPONSABILITA' PER MINORI NON ACCOMPAGNATI

Il genitore, o chi ne fa legalmente la veci, è tenuto ad accompagnare e ad accogliere alla fermata di pertinenza il minore negli orari prestabiliti, personalmente o tramite altro adulto delegato.

Il genitore può autorizzare il proprio figlio, (solo per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado), in considerazione dell'età, delle sue abitudini personali e delle condizioni di viabilità della zona: a raggiungere all'andata, provenendo da casa, da solo il punto di fermata o di raccolta e a tornare - provenendo da scuola - a casa da solo, sollevando il conducente dello scuolabus ed il Comune, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione, da qualsiasi responsabilità prima dell'inizio del trasporto e dopo la fine dello stesso.

Art. 5 – PERIODO DEL TRASPORTO – SCIOPERI, ASSEMBLEE, VARIAZIONI GENERALIZZATE DI INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intera durata dell'anno scolastico (compresi i periodi di esami per le prove scritte), secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.

Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).

Nel caso di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell'ambito della scuola, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard "di inizio e fine lezioni".

Art. 6 – ACCOMPAGNATORI E PRESENZA GENITORI ALLA DISCESA

Sullo scuolabus è prevista la presenza di un accompagnatore incaricato dal Comune, con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o chi per loro esercita la potestà genitoriale o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

Nel caso in cui, al punto previsto per la discesa, non siano presenti i genitori o chi per loro esercita la potestà genitoriale o loro delegati, il bambino verrà condotto dall'accompagnatore presso gli uffici comunali, ai quali verrà segnalato quanto

avvenuto; i dipendenti comunali presenti provvederanno ad avvertire i genitori o chi per loro esercita la potestà genitoriale (o loro delegati) e ad invitarli al ritiro del minore, richiamando l'attenzione sull'accaduto e sulle disposizioni previste dal presente Regolamento.

La presente disposizione non verrà applicata nel caso in cui i genitori o chi per loro esercita la potestà genitoriale abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7– SICUREZZA AI PUNTI DI FERMATA

Lo scuolabus si ferma, di norma, sulla destra della carreggiata stradale, in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa. I tempi di fermata dello scuolabus sono quelli strettamente necessari alla salita e alla discesa, per evitare rischi e non incorrere in pericoli al fine di tutelare la sicurezza degli utenti.

Durante lo stazionamento degli alunni alle fermate, data l'impossibilità da parte del Comune di mettere a disposizione personale di vigilanza, si richiede a coloro che esercitano la potestà di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore da situazioni di potenziale pericolo.

Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

Si richiede ai genitori o chi per loro esercita la potestà genitoriale un comportamento corretto e l'adozione di tutte le cautele, dettate dalla normale prudenza, per evitare ogni eventuale pericolo, in particolare si chiede di fare stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata e attendere per la salita che l'autobus sia fermo e abbia aperto le portiere, mentre per la discesa si chiede di attendere fino a che l'autobus sia ripartito.

Il genitore, o chi ne fa le veci, che per qualsiasi motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne preventiva comunicazione scritta agli Uffici Comunali.

Art. 8– COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI APPLICABILI

Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso, in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e cose e, in particolare, durante il trasporto gli alunni devono:

- a) restare seduti correttamente al proprio posto, tenere lo zaino sulle ginocchia, guardare nella direzione del sedile, tenere le mani sul sedile di fronte;
- b) alzarsi per raggiungere l'uscita solo dopo che lo scuolabus è fermo e la porta è in fase di apertura;
- c) occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi

guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti e accompagnatori non possono essere responsabili;

- d) astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni e del personale di sorveglianza.

Agli alunni è vietato:

- a) parlare al conducente o comunque distrarre il personale di servizio dalle proprie mansioni;
- b) chiedere al conducente di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata;
- c) sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi;
- d) sporcare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature dello scuolabus;
- e) azionare, senza motivo, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato sullo scuolabus e come tale evidenziato;

Eventuali danni e i guasti arrecati allo scuolabus da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dagli alunni, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

Il personale addetto ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio allo svolgimento del servizio in piena sicurezza. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sul mezzo, non potranno essere contestati.

Nel caso di comportamenti gravemente scorretti da parte degli utenti, il personale operante sullo scuolabus dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto.

L'amministrazione provvederà ad informare la famiglia e valuterà le informazioni inerenti le violazioni pervenute dal personale di sorveglianza, dal conducente, dai genitori o chi per loro esercita la potestà genitoriale degli alunni e potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto alla prima segnalazione;
- sospensione del servizio per giorni 2 alla seconda segnalazione;
- sospensione del servizio per giorni 5 alla terza segnalazione;
- sospensione del servizio per giorni 10 alla quarta segnalazione o al verificarsi di atti di vandalismo di lieve entità;
- annullamento dell'autorizzazione del servizio alla quinta segnalazione o al verificarsi di atti vandalici gravi;
- i giorni di sospensione vengono calcolati come giorni effettivi del servizio.

Gli atti vandalici, indipendentemente dalla quantificazione del danno arrecato, si definiscono:

- Lievi: quando non siano causa di pericolo per l'incolumità degli utenti e del personale addetto, per il funzionamento dell'automezzo e non procurino più di un giorno di sospensione del Servizio per riparazioni;
- Gravi: in tutti gli altri casi anche in presunzione di danno per l'incolumità.

In ogni caso le famiglie saranno contattate preventivamente per giungere, ove possibile, ad un miglioramento della situazione; le sanzioni eventualmente disposte saranno comunicate per conoscenza anche al Dirigente Scolastico competente.

Qualunque danno arrecato al mezzo darà ragione alla chiamata di risarcimento danni nei confronti dei genitori, o altri esercitanti la potestà genitoriale sui minori resisi responsabili di tali atti, previa contestazione di responsabilità.

Art. 9– COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI E DEGLI ASSISTENTI

Gli addetti al servizio devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

Devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità.

Art. 10– RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto. Ad essi, quindi, sarà possibile applicare i provvedimenti previsti nell'articolo 8 e potrà essere addebitata la somma necessaria per la riparazione.

Art. 11– RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

La responsabilità del personale operante sullo scuolabus e del Comune di Mezzana Rabattone decorre dal momento in cui i bambini salgono sull'automezzo e termina con la discesa degli stessi davanti alla scuola o alla fermata.

Non può essere attribuita alcuna responsabilità all'autista o all'accompagnatore per fatti antecedenti alla salita sul veicolo o successivi alla discesa dallo scuolabus.

L'utente che utilizzerà il servizio senza averne titolo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 80,00 a €400,00 con la procedura di cui alla Legge 689/1981. Qualora non si provveda al pagamento delle sanzioni nei termini previsti

da tale legge, si darà corso alla ordinanza-ingiunzione ai sensi ed in conformità di quanto previsto dalla legge suindicata, cui farà seguito, in caso di mancato pagamento, la riscossione delle somme dovute a mezzo ruolo.

Art. 12– RECLAMI

I reclami e le segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Amministrazione Comunale, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 13– EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione previsti dal D.L.vo 267/2000.

Copia del presente Regolamento verrà trasmessa per conoscenza al Dirigente Scolastico.

L'Amministrazione Comunale utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Art. 14– NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.